



# COMUNE DI ALESSANDRIA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. **37 / 167 / 90270**

OGGETTO: Conferimento all'A.S.P.A.L. della gestione delle Farmacie Comunali – Approvazione schema di contratto di servizio.

L'anno millenovecentonovantanove il giorno diciannove del mese di aprile alle ore 18,00 a seguito di apposita convocazione del Presidente, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica.

L'avviso di convocazione, con l'elenco degli oggetti da trattare, è stato notificato in tempo utile a tutti i componenti il Consiglio Comunale ed affisso all'Albo Pretorio del Comune nei modi e forme di legge.

Dei seguenti componenti il Consiglio Comunale :

CALVO Francesca	SINDACO	GANDINI Gianni	Cons.	QUAGLIA Sergio	Cons.
AIMONE Giampietro	Cons.	GEMME Alessandro	Cons.	RAVERA Roberto	Cons.
BELLESIA Davide	Cons.	GIORDANO Giuseppe Maria	Cons.	ROSSI Oreste	Cons.
BELLOTTI Paolo	Cons.	GRASSANO Maurizio	Cons.	ROVITO Aldo	Cons.
BENZI Renato	Cons.	GRILLO Gloria Teresa	Cons.	SARTORIO Renzo	Cons.
BERTA Paolo	Cons.	IVALDI Mario	Cons.	STRADELLA Pietro Franc.	Cons.
BERTOLO Giorgio Paolo	Cons.	LUMIERA Giovanni	Cons.	STRANO Leonardo	Cons.
BOVONE Mauro	Cons.	MAZZONI Enrico	Cons.	TARTAGLINO Roberto	Cons.
BRISONO Luigi	Cons.	MELCHIONI Giorgio	Cons.	TAVERNA Pier Angelo	Cons.
CAPRIATA Giovanni	Cons.	MELCHIORRE Marco	Cons.	VARVELLO Stefano	Cons.
CATTANEO Giancarlo	Cons.	MONTOBBIO Patrizia	Cons.	VIGNUOLO Giovanni	Cons.
D'AMICO Gabriella	Cons.	OLIVIERI Gianpaolo	Cons.		
DELLA VOLPE Mario	Cons.	PASCOLO Bruno	Cons.		
FABBIO Pier Carlo	Cons.	PINNA Daniele	Cons.		
FINESSO Sergio Bruno	Cons.	PRIANO Fabrizio	Cons.		

Risultano assenti i Sigg. Consiglieri : Bellesia, D'Amico, Gandini, Ivaldi, Lumiera, Pascolo, Rovito

**Presenti n. 34 Assenti n. 7**

Risultano altresì presenti i Sigg. Assessori : Berrone, Cuttica di Revigliasco, Delfino, Pavanello, Saporito, Ulandi, Secco.

Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig. Fabbio Dr. PierCarlo nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale con l'assistenza del Segretario Generale Piemontese Dr. Arnaldo ed invita i presenti a trattare la sopra estesa proposta della Giunta Comunale del 31.3.99.

## **LA GIUNTA COMUNALE**

**RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 164 del 31/03/1999 con cui si è proceduto a proporre al Consiglio Comunale il conferimento all'Azienda speciale pluriservizi alessandrina A.S.P.AL. del servizio gestione farmacie comunali, in precedenza gestito direttamente dall'Amministrazione comunale;

**VISTO** l'art.30 dello Statuto A.S.P.AL. che prevede la stipula di contratti di servizio;

**CONSIDERATA** la necessità che Comune ed Azienda stipulino i relativi contratti di servizio, ove disciplinare i reciproci impegni e obblighi, si è provveduto a redigere schema di contratto di servizio (Allegato A), che sarà firmato dai legali rappresentanti;

**VISTO** il D.P.R. 4.10.86 n.902, concernente il nuovo regolamento per l'amministrazione e contabilità delle aziende speciali degli enti locali;

**PRESO ATTO** del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa e contabile, espresso dal responsabile del servizio e dal responsabile di ragioneria, ai sensi dell'art. 53 comma 1 Legge 142/90;

Con voti unanimi,

### **DECIDE DI PROPORRE**

#### **AL CONSIGLIO COMUNALE**

1. **DI APPROVARE** lo schema di contratto di servizio gestione farmacie comunali (Allegato A) che disciplina i reciproci impegni ed obblighi tra Comune ed Azienda speciale pluriservizi alessandrina A.S.P.AL.;
2. **DI AFFIDARE** all'A.S.P.AL., a decorrere dal 01.05.1999 per la durata di anni venti, il servizio gestione farmacie comunali, in precedenza gestito direttamente dall'Amministrazione comunale;
3. **DI DARE ATTO CHE** l'allegato sopra citato costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**CONTRATTO DI SERVIZIO**  
**PER LA GESTIONE DELLE FARMACIE COMUNALI**

TRA

Il Comune di Alessandria, di seguito denominato Comune, rappresentato da  
Il quale interviene in nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo

E

l'Azienda Speciale Pluriservizi Alessandrina - A.S.P.AL. - , di seguito denominata Azienda,  
rappresentata da Mirabelli Giuseppe direttore, il quale interviene in nome, per conto e  
nell'interesse dell'A.S.P.AL., si conviene e si stipula quanto segue:

**ARTICOLO 1 – Oggetto del contratto**

Il contratto di che trattasi ha per oggetto l'affidamento del servizio di gestione delle seguenti  
farmacie comunali:

- Farmacia Comunale Via Marengo n.50
- Farmacia Comunale Via Parri n.6 - Rione Cristo
- Farmacia Comunale Via Rossini n.9 – Rione Orti
- Farmacia Comunale Viale Medaglie d'Oro n.40 - Rione Pista
- Farmacia Comunale Via Genova n.72 – Spinetta Marengo
- Farmacia Comunale Via Venezia n.8

**ARTICOLO 2 – Titolarità delle licenze**

La titolarità dell'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Farmaceutico Regionale del Piemonte – A.S.L.  
20 -, per la vendita di specialità farmaceutiche medicinali, come pure quella relativa  
all'autorizzazione comunale al minuto in sede fissa per la vendita di prodotti non riferibili a  
specialità farmaceutiche, rimane in capo al Comune nella persona del Sindaco pro-tempore.

**ARTICOLO 3 - Personale**

L'Azienda dovrà:

- a) provvedere, a sue spese, all'assunzione di personale in numero tale da assicurare un servizio  
efficiente;
- b) munire tutto il personale addetto al servizio di tessera di riconoscimento;
- c) l'Azienda, nell'espletamento del servizio, si impegna al raggiungimento degli obiettivi contenuti  
nel Piano Programma secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

**ARTICOLO 4 – Rapporti economici con il Comune**

In attesa del conferimento del capitale di dotazione secondo le procedure stabilite dalla legge e  
dallo Statuto dell'A.S.P.AL., il Comune trasferisce in comodato il compendio patrimoniale.

Per l'affidamento della gestione delle farmacie comunali l'Azienda corrisponderà al Comune una somma pari al 3% dei ricavi di esercizio della gestione caratteristica.

Il corrispettivo verrà versato a titolo di acconto entro il 15 del mese successivo allo scadere di ogni trimestre solare nella misura di un quarto di quanto previsto in bilancio dietro presentazione di regolare fattura.

#### **ARTICOLO 5 – Finalità di servizio**

L'Azienda nell'ambito degli indirizzi programmatici fissati dal Consiglio Comunale e dei fini istituzionali determinati dallo Statuto cura in modo particolare le seguenti finalità:

- a) l'assistenza farmaceutica per conto delle Aziende sanitarie Regionali in conformità della normativa vigente;
- b) la vendita al pubblico di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici e altri prodotti autorizzati curando in modo particolare che l'approvvigionamento avvenga secondo criteri di qualità e convenienza economica, nell'osservanza delle procedure stabilite dalla legge.
- c) l'informazione ed educazione sanitaria dei cittadini, anche attraverso la partecipazione e la promozione di campagne e convegni.

#### **ARTICOLO 6 - Modalità, Prestazioni ed obiettivi del Servizio.**

Nell'espletare il servizio cui istituzionalmente è preposta, l'Azienda si attiene ai seguenti criteri:

- a) la vendita dei prodotti farmaceutici e parafarmaceutici avviene secondo le norme deontologiche professionali e comunque secondo i principi della correttezza e lealtà commerciale;
- b) ai fini della corretta gestione dei servizi oggetto del presente contratto, l'Azienda si obbliga a dare attuazione alle disposizioni stabilite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 Gennaio 1994 in materia di "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici".
- c) Pertanto, entro il primo anno della stipula del presente contratto l'Azienda dovrà predisporre, di concerto con gli organi comunali competenti, la propria Carta di Servizi.
- d) La Carta dei servizi definisce standard ed obiettivi conformi a quelli dettati dal presente contratto, dallo Statuto e dai piani e programmi approvati dal Comune;

#### **ARTICOLO 7 - Informazione**

L'Azienda assicura la piena informazione degli utenti circa le modalità di gestione del proprio servizio, in particolare:

- a) informa in modo chiaro gli utenti delle condizioni economiche dei Servizi prestati nelle farmacie, che non rientrano nella vendita di specialità farmaceutiche;
- b) per quanto riguarda la vendita di farmaci o comunque di prodotti il cui prezzo è controllato, porta immediatamente a conoscenza gli utenti delle variazioni economiche approvate dagli organi competenti;
- c) per assicurare quanto ai punti b) e c), predispone strumenti specifici d'informazione, anche attivando linee telefoniche e telematiche
- d) prepara altresì testi in cui vengono elencati i servizi e le modalità di erogazione degli stessi nelle farmacie comunali.

#### **ARTICOLO 8 - Cooperazione**

L'Azienda nell'ambito della sua attività istituzionale, ai fini di una corretta informazione scientifica e sanitaria degli utenti collabora con gli organismi del Comune competenti in materia di tutela della salute, nonché con le Aziende Sanitarie Locali operanti nel territorio in cui sono dislocate le farmacie comunali e con gli Enti preposti istituzionalmente all'attività sanitaria e farmaceutica, quali ad esempio gli ordini professionali e gli istituti di ricerca.

A tal fine può stipulare con le AA. SS. LL. e con altri Enti convenzioni ed accordi per promuovere e sviluppare iniziative nel settore.

### **ARTICOLO 9 - Indirizzi e Informazioni al Comune**

Il Comune di Alessandria a mezzo del Consiglio Comunale fissa annualmente gli indirizzi generali in materia di servizi pubblici, ivi compresi quelli affidati all'Azienda

La Giunta Comunale traduce politicamente ed amministrativamente tali indirizzi e li trasmette all'Azienda per la loro esecuzione, controllandone l'effettiva realizzazione esercitando altresì i poteri autoritativi in materia di gestione dei servizi pubblici locali riservati dalla legislazione vigente ai Comuni; l'Azienda risponde di fronte al Comune in ordine alla realizzazione degli indirizzi proposti.

### **ARTICOLO 10 - Vigilanza e Controllo**

L'Azienda porta a conoscenza del Comune i risultati dei monitoraggi delle attività e delle indagini di mercato eventualmente condotte nel corso dell'anno.

Il Comune può, comunque, autonomamente effettuare proprie verifiche per accertare il grado di soddisfazione dell'utenza.

L'Azienda presta al Comune la propria collaborazione nel corso dell'attività sopra descritte, compatibilmente con la necessità di assicurare i servizi ad essi affidati istituzionalmente.

### **ARTICOLO 11 - Rapporti con i terzi**

L'Azienda, per quanto possibile, dovrà porre a carico dei propri appaltatori l'osservanza di tutti gli obblighi ed oneri previsti per l'Azienda stessa in conformità al presente contratto con particolare riferimento agli obiettivi, prestazioni e standard previsti dalla Carta dei Servizi di cui al successivo articolo.

Il Comune resta completamente estraneo ai rapporti tra Azienda e i suoi appaltatori e fornitori. In caso di controversie con questi ultimi l'Azienda dovrà sollevare il Comune da ogni pretesa avanzata eventualmente nei suoi confronti.

L'Azienda si assume l'obbligo di svolgere il servizio con puntualità, esattezza e solvibilità, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità anche semplicemente colposa, e da oneri verso terzi in dipendenza del servizio.

Essa è, altresì, civilmente responsabile di ogni azione del proprio personale.

### **ARTICOLO 12 - Obblighi dell'Azienda**

L'Azienda mantiene sollevata ed indenne il Comune da ogni danno che possa derivare a terzi dall'esercizio dell'attività affidate all'Azienda medesima, siano esse effettuate direttamente o attraverso terzi affidatari.

L'Azienda eserciterà le attività oggetto del presente contratto comunque affidategli, disponendo di personale professionalmente idoneo; a tal fine si impegna a curare la formazione professionale e l'aggiornamento scientifico dei propri dipendenti.

L'Azienda osserva nei limiti di propria competenza tutte le leggi, regolamenti e disposizioni vigenti o che entreranno in vigore durante la durata del presente contratto e che abbiano attinenza con le attività dalla stessa svolte.

L'Azienda si impegna per quanto di sua competenza ad adeguare e sviluppare le attrezzature e gli impianti delle farmacie comunali al fine di assicurare lo sviluppo delle attività svolte.

In particolare, l'Azienda deve mantenere in buono stato di conservazione gli impianti, le attrezzature e gli strumenti che il Comune ha conferito o conferirà nel capitale di dotazione e deve provvedere alla loro riparazione, sostituzione o manutenzione.

L'Azienda, su richiesta del Comune, dovrà provvedere al rifornimento di uffici e strutture comunali alle condizioni economiche e con le modalità che saranno concordate con pattuizioni separate.

Infine, l'Azienda si impegna ad eseguire per conto del Comune incarichi inerenti la gestione delle farmacie comunali, nonché iniziative, campagne e promozioni inerenti l'educazione sanitaria e l'informazione farmaceutica. Gli incarichi sopra citati saranno oggetto di specifico accordo con il Comune nel quale sia determinata l'attribuzione degli eventuali oneri economici.

### **ARTICOLO 13 - Obblighi del Comune di Alessandria**

Il Comune si impegna, per quanto possibile, ad agevolare il migliore espletamento del servizio pubblico affidato all'Azienda, adottando tempestivamente gli atti e provvedimenti di propria competenza e comunque riguardanti l'attività dell'Azienda.

In modo particolare l'obbligo di cooperazione comporta:

- a) agevolare gli interventi dell'Azienda relativamente ai locali in cui viene svolta l'attività delle farmacie;
- b) consentire il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni rilevanti per lo svolgimento delle attività aziendali, come ad esempio i dati sulla popolazione, in possesso del Comune con addebito dei soli costi entro i limiti previsti dalla L. 675/96;
- c) dare collaborazione con i propri uffici amministrativi e tecnici allo svolgimento dei servizi dell'Azienda. Al riguardo il Comune dà puntuale svolgimento alle pratiche amministrative inerenti alla gestione dell'attività aziendali e rientranti nell'ambito delle sue competenze;
- d) comunicare con congruo anticipo all'Azienda le modifiche ai regolamenti comunali che possono in qualunque modo interessare l'attività svolta dall'Azienda, acquisendone parere vincolante, nonché di comunicare tempestivamente all'Azienda l'approvazione di deliberazioni concernenti anche indirettamente la stessa, al fine di permettere l'acquisizione di eventuali osservazioni.

### **ARTICOLO 14 – Durata**

Il presente contratto ha la durata di tre anni a decorrere dal 01/05/1999.

Le parti si impegnano, decorso tale periodo, a riesaminare le modalità di svolgimento del servizio e le altre clausole contrattuali al fine di provvedere alle eventuali integrazioni o modificazioni, se necessarie.

Il contratto entrerà in vigore dalla data della sua sottoscrizione da parte dei legali rappresentanti del Comune e dell'Azienda

### **ARTICOLO 15 – Revoca dell'affidamento**

Il Comune può procedere alla revoca dell'affidamento nei seguenti casi:

- continue violazioni della normativa nazionale, regionale e regolamentare che disciplina gli esercizi farmaceutici;
- sospensione o abbandono da parte dell'Azienda di uno o più esercizi farmaceutici;
- subaffidamento in tutto o in parte del servizio in contratto;
- cessione di tutto o parte del servizio senza prescritta autorizzazione del Comune;
- scioglimento, cessazione dell'Azienda.

### **ARTICOLO 16 - Controversie**

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra Comune e Azienda saranno decise da un collegio di arbitri nominati uno dal Comune, uno dall'Azienda ed il terzo dal Presidente della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Alessandria o da suo delegato.

Si richiamano le disposizioni del c.p.c. (art. 816 e segg.) per la determinazione del tempo in cui dovrà aver luogo il giudizio arbitrale, la compilazione e la notificazione della domanda arbitrale e delle deduzioni dell'altra parte, il giudizio, la sentenza arbitrale, l'obbligatorietà del fatto arbitrale, ecc.

### **ARTICOLO 17 – Foro competente**

Ogni controversia davanti al giudice ordinario, sia tra l'Azienda e terzi, sia tra l'Azienda ed il Comune, dovrà essere trattata presso il Foro di Alessandria.

### **ARTICOLO 18 – Spese contrattuali**

Tutte le spese di contratto, ed allo stesso successive e conseguenti, sono ad esclusivo carico dell'Azienda.

### **ARTICOLO 19 – Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle norme di legge in materia, ai regolamenti ed allo Statuto comunale.

### **ARTICOLO 20 – Trattamento fiscale**

In considerazione che le prestazioni qui contemplate sono soggette all'I.V.A., il presente contratto sarà registrato a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26/4/1986 N. 131.

Letto, approvato e sottoscritto.

Alessandria,

IL DIRIGENTE

IL DIRETTORE

Entrano i Sigg. Consiglieri Grassano, Melchioni, Finesso, Rossi, Melchiorre (presenti 33)

Interviene il Sig. Consigliere Priano per dichiarazione di voto

(...omissis...)

Nessun prende la parola e

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti 28 Favorevoli, 4 Contrari ( Priano, Giordano, Stradella, Cattaneo) e 1 astenuto (Melchiorre)

#### DELIBERA

Di APPROVARE la sopra estesa proposta della Giunta Comunale

Successivamente

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti 32 Favorevoli e 1 Astenuto (Melchiorre)

#### DICHIARA

La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, comma 3, della legge 8.6.90 n. 142

IL PRESIDENTE : FABBIO  
IL SEGRETARIO GENERALE : PIEMONTESE

Pubblicata all'albo pretorio del Comune il 27/4/99 per giorni 15

IL DIRIGENTE : LEGNAZZI

Trasmessa al Comitato Regionale di Controllo sugli atti degli Enti Locali -

Sezione decentrata in Alessandria in data = con elenco n. =

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

IL SEGRETARIO GENERALE

COPIA